

Procedura aperta relativa all'attivazione dei Servizi residenziali per donne vittime della violenza. – Azione 23. CIG 5595046A03.

SCADENZA GARA DEL 15.05.2014.

QUESITO

In virtù di quanto previsto dal punto 9 del bando della gara di appalto per l'attivazione di servizi residenziali per donne vittime di violenza, si pone a Codesta Spett.le Amministrazione il seguente quesito:

"al punto 19.f) del bando " si precisa che la capacità professionale dichiarata, deve essere dimostrate, secondo le modalità indicate nella citata deliberazione n.111/2011 dell'A.V.C.P. e nella successiva relazione della medesima Autorità , nei limiti indicati al superiore punto 15.b.1)". A sua volta, il punto 15.b.1) del bando dispone: "*15.b.1) Gli operatori economici partecipanti devono possedere significativa e comprovata esperienza professionale, maturata nel triennio antecedente la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte,, di almeno 24 mesi nella gestione di*

comunità protette per donne vittime di violenza; di almeno 18 mesi nella gestione di servizi di accoglienza, sostegno psicologico e consulenza legale alle donne vittime di violenza di genere, in azioni integrate di rete con il sistema dei servizi socio – sanitari e di protezione; La dichiarazione di tale requisito dovrà avvenire mediante la presentazione del relativo elenco, nel quale dovranno essere indicati l'oggetto, la durata e i committenti pubblici o privati dei servizi ed i destinatari dei medesimi. In caso di A.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto in misura non inferiore al 60% dall' operatore economico mandatario e la restante parte deve essere posseduta dagli operatore/i economico/i individuato come mandante/i, in misura non inferiore al 20% In ogni caso il raggruppamento deve complessivamente possedere il requisito nel suo complesso".

Preliminarmente, si fa rilevare che:

- la deliberazione n. 111/2011 viene citata nel bando per la prima volta al punto 19.f);
- il punto 15.b.1) del bando, in particolare, non ne fa alcuna menzione.

Nel merito, si osserva che con l'art. 9, co. 15 ter, d.l. n. 150/13, l'entrata in vigore del sistema AVC Pass è stata rinviata al 1° luglio 2014. Inoltre, con circolare n. 6 del l'Assessore regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rinviato a data da destinarsi la messa a regime del sistema AvcPass in Sicilia ("*Con l'utilizzo di tale sistema informatico - già aggiornato alla normativa vigente - i termini di verifica dei requisiti con il sistema AVC Pass sono rinviati - per gli Uffici UREGA e per gli uffici del Genio civile dell'Isola - fino a nuova disposizione del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico e comunque fino alla completa acquisizione degli indirizzi di posta elettronica del personale secondo le modalità sopra descritte e fino alla completa formazione all'utilizzo del nuovo sistema AVC Pass*").

Pertanto, si chiede di avere conferma che il riferimento alla deliberazione n. 111 del 2012 dell'AVCP deve intendersi come un refuso e comunque come non vincolante ai fini dell'ammissione alla procedura l'utilizzo del sistema AVC Pass".

RISPOSTA

Il riferimento alla deliberazione n.111 del 2012 è un refuso.

Palermo,07.04.2014.

Per Il Vice Segretario Generale
Dr.ssa Elena Bellante